



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

Decreto n. 5/2021

OGGETTO: DISCIPLINA UDIENZE DA REMOTO

IL PRESIDENTE

Vista la disciplina introdotta dagli artt. 4 del d.l. n.28/2020 (conv. nella l. n.70/2020) e 25 del d.l. n.137/2020 (conv. nella l.n.176/2020), come prorogati dall'art. 1,c.17. del d.l. n.183/2020, che prevede l'invio in decisione di tutte le cause innanzi ai TT.AA.RR. senza discussione in presenza, salva la possibilità di chiederne la discussione da remoto;

considerato che tale forma discussione (come emerge anche dalla normativa interna emessa in sede centrale) deve essere considerata uno strumento processuale eccezionale, consentito dalla legge al solo e specifico fine di sopperire alle eventuali carenze di scritti difensivi, difensive, non imputabili alle parti e che pregiudichino il normale esercizio delle attività processuali difensive previste dal CPA;

rilevata la crescente tendenza a chiedere la discussione da remoto anche in caso di sufficienza degli scritti difensivi nonché, in parte di tali casi, ad utilizzare la discussione autorizzata per rinnovare le argomentazioni già poste per iscritto o anche presentare istanze di rinvio o rinuncia:

vista la disposizione dell'art. 4, comma 1, nono periodo, del dl. N. 28/28 che permette il deposito degli scritti difensivi sino alle ore 12 del giorno antecedente l'udienza;

constatato il diffuso orientamento per il quale il termine di 5 giorni liberi previsto (dal quarto periodo, c.3, del cit. art.25 del cit. d.l. n.137/20) per la

presentazione dell'istanza di discussione da remoto non può considerarsi perentorio, sicchè non viene di fatto rispettato;

ritenuto che:

tali comportamenti determinano sostanziale quanto improduttivo rallentamento e/o aggravamento del lavoro dell'intero ufficio giurisdizionale, come segnalato dal suo personale;

pertanto, nel migliore interesse degli utenti ad aver il miglior servizio offerto dall'Ufficio del processo, occorre introdurre una più precisa disciplina della materia, di competenza del Presidente del TAR,

DISPONE

Art.1

Le istanze di discussione da remoto, presentabili ai sensi delle disposizioni in epigrafe richiamate, e le opposizioni alle stesse, possono essere depositate per via telematica sino alle ore 12 del giorno antecedente l'udienza cui si riferiscono e debbono essere specificamente motivate.

Art.2

Scaduto il termine di cui al precedente articolo, tutte le istanze e le opposizioni pervenute sono comunicate al Presidente ed ai relatori, corredate di elenco riassuntivo e di annotazione per ciascun ricorso sull'eventuale deposito di note difensive avvenuto entro le ore 12 del giorno antecedente l'udienza.

Art.3

Decorso il termine di cui all'art. 1, il Presidente, con proprio decreto provvede entro le ore 14 su tutte le istanze e sulle relative opposizioni depositate, previa redazione e comunicazione da parte della segreteria di apposito elenco.

Non ~~non~~ saranno accolte le istanze :

prive di motivazione;

riferite a ricorsi per i quali la parte istante o la parte opponente abbia esercitato la facoltà di depositare note difensive sino alle ore 12 del giorno antecedente l'udienza,

comunque riferite a ricorsi per i quali le parti abbiano sufficientemente argomentato nei rispettivi e contrapposti scritti difensivi;

A norma dell'art. 4 del d.l. citato, il Presidente autorizza la discussione da remoto d'ufficio per i ricorsi oggetto di istanza congiunta, nonché per le cause prive di istanza ma per le quali la ritiene necessaria.

Il decreto è immediatamente comunicato, dalla segreteria giurisdizionale, ai difensori delle parti dei processi interessati dalle istanze ed ai relatori degli affari.

Art. 4

I tempi di discussione da remoto per ciascun ricorso sono contingentati in massimo di 10 minuti.

Art.5

Il presente decreto, a cura della segreteria del TAR, è pubblicato sul sito web del Tribunale e comunicato agli ordini degli avvocati operanti nella Regione Umbria.

Perugia, 22/3/2021


(dott. Raffaele Potenza)